



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2013

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	19
Analisi di impatto della regolamentazione	»	22
Disegno di legge.....	»	26
Testo dell'Accordo.....	»	28

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sancisce l'impegno dei due Paesi a intensificare, nel quadro delle rispettive legislazioni, gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata, in tutte le sue manifestazioni, il terrorismo e il traffico di droga.

L'intesa si basa, essenzialmente, sulla previsione di un costante scambio informativo, finalizzato alla cooperazione bilaterale nelle materie d'interesse comune ai due Paesi, anche con riferimento all'immigrazione clandestina, al traffico di esseri umani, al traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare, al riciclaggio di denaro nonché alla falsificazione di documenti, denaro e valori (articolo 7).

Tale scambio informativo sarà garantito, tra l'altro, attraverso lo scambio di ufficiali di collegamento e l'utilizzo dei collegamenti telematici (articolo 2).

Al fine di elaborare mirate strategie di cooperazione, valutare l'attività bilaterale e individuare gli obiettivi da perseguire, l'Accordo prevede consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell'interno (articolo 1).

Le Parti si impegnano a consultarsi per l'adozione di posizioni comuni e azioni concertate in tutti i fori internazionali in cui si discute di problematiche attinenti alla criminalità organizzata (articolo 4).

L'Accordo stabilisce, quindi, disposizioni specifiche concernenti la collaborazione nei settori della lotta al terrorismo (articolo 5),

alla criminalità organizzata (articolo 7) e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori (articolo 8), prevenendo, tra l'altro, la programmazione di corsi di formazione congiunti sulle tecniche investigative nonché scambi di esperienze e di conoscenze riguardanti normative, mezzi tecnici e metodologie utilizzate nell'azione di contrasto ai suddetti fenomeni.

La cooperazione bilaterale comprende, sempre conformemente alle rispettive normative nazionali, la ricerca delle persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza (articolo 6).

Sono individuati i contenuti che le richieste di cooperazione devono assumere (articolo 9) e sono disciplinate le condizioni che possono determinarne il rifiuto, anche parziale (articolo 11). Adeguata tutela è riservata, inoltre, alle informazioni e ai dati sensibili, che potranno essere scambiati conformemente al diritto interno di ciascuna Parte (articolo 10).

Eventuali controversie su aspetti interpretativi e sulla corretta applicazione dell'Accordo saranno risolti attraverso i canali diplomatici (articolo 13).

Sono, infine, disciplinate le procedure volte ad apportare, d'intesa, eventuali emendamenti al testo e individuate le modalità di entrata in vigore dello stesso (articolo 16).

L'Accordo ha durata illimitata, con possibilità di recesso, da comunicarsi all'altra Parte almeno sei mesi prima (articolo 16).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'accordo internazionale di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di stupefacenti, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Articolo 1, comma 2

Le parti contraenti prevedono la possibilità di effettuare consultazioni tra i rappresentanti, in questo caso la delegazione italiana da inviare in Estonia potrebbe essere costituita da cinque componenti, con la qualifica dirigenziale o direttiva appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia, per tre giorni.

- diaria giornaliera ridotta di un terzo per cinque funzionari (55,47 x 5 x 3gg.)	€ 832,05
- albergo	€ 1.200,00
- oneri a carico dello Stato (1,97 x 5 x 3 gg.)	€ 29,55
- biglietti aerei A/R	€ 6.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 300,00
Totale	€ 8.361,60
Arrotondato	€ 8.362,00

Articolo 2

Le parti contraenti esamineranno la possibilità di scambiare Ufficiali di collegamento, in questo caso si prevede l'impiego di un funzionario con la qualifica dirigenziale o direttiva appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia per un periodo di due anni, rinnovabile.

Ai sensi dell'articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (che ha abrogato le corrispondenti disposizioni di cui alle Legge 642/1961), si precisa che il dipendente destinato isolatamente presso un Ente, Comando od Organismo internazionale, per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto a percepire in misura mensile un assegno di lungo servizio (A.L.S.E.) ragguagliato a 30 diarie sempre intere. Al dipendente può anche essere attribuita "l'indennità speciale" *ad personam*, il cui ammontare viene quantificato in modo presunto dall'amministrazione di appartenenza del dipendente; successivamente la proposta relativa all'indennità speciale viene discussa presso il Ministero degli affari esteri, tra i membri della Commissione Permanente di Finanziamento, e, se il parere è positivo, l'amministrazione di appartenenza redige un decreto interministeriale per porre in liquidazione l'emolumento. La predetta indennità speciale non costituisce reddito imponibile, mentre l'assegno di lungo servizio (A.L.S.E.) costituisce reddito imponibile in misura pari al 50% del suo ammontare.

Le ritenute a carico dello Stato sono così calcolate: $29.952:2=14.976$; $14.976*1,583=23.707$; $23.707*24,20\% = 5.737,09$.

- diaria intera (83,20 x 360 gg.)	€ 29.952,00
- ritenute a carico dello Stato	€ 5.737,09
- indennità speciale "ad personam" (circa € 900 mensili)	€ 10.800,00
- biglietto aereo A/R	€ 1.200,00
- maggiorazione 5% biglietto aereo	€ 60,00
Totale per un anno	€ 47.749,09
Arrotondato	€ 47.749,00



Articolo 3, lettera a)

Le parti contraenti prevedono la possibilità di promuovere le procedure di indagine in caso di attività relative alla criminalità organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici. Si ipotizza che l'espletamento di tale attività richieda circa sei missioni annue della durata di cinque giorni per tre componenti con la qualifica dirigenziale o direttiva appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia.

Costo di una missione

- diaria giornaliera ridotta di un terzo per tre funzionari (55,47 x 3 x 5gg.)	€ 832,05
- albergo	€ 1.440,00
- oneri a carico dello Stato (1,97 x 3 x 5 gg.)	€ 29,55
- biglietti aerei A\R	€ 3.600,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 180,00
Costo totale di n. 1 missione	€ 6.081,60
Costo totale per n. 6 missioni (€ 6.081,60 x 6)	€ 36.489,60
Arrotondato	€ 36.490,00

Articoli 4, 5 lettera c), 7 lettera a) e 8 lettera c)

Le parti concordano incontri congiunti per adottare posizioni comuni e per lo scambio periodico delle esperienze, nonché la formalizzazione di scambio di esperti. La delegazione italiana da inviare in Estonia potrebbe essere costituita da cinque componenti, con la qualifica dirigenziale o direttiva appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia, per cinque giorni.

- diaria giornaliera ridotta di un terzo per cinque funzionari (55,47 x 5 x 5gg.)	€ 1.386,75
- albergo	€ 2.400,00
- oneri a carico dello Stato (1,97 x 5 x 5 gg.)	€ 49,25
- biglietti aerei A\R	€ 6.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 300,00
Totale	€ 10.136,00

Articoli 5 lettera b), 7 lettera a) e 8 lettera c)

Le parti contraenti concordano che la cooperazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti venga effettuata anche attraverso la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative specifiche in entrambi gli Stati. Al riguardo, si prevede di attivare un corso di formazione all'anno a beneficio della polizia estone, per la durata di quattro settimane, per un numero massimo di 10 frequentatori.

costo di una settimana

- vitto e alloggio presso un istituto della Polizia di Stato (€ 28 x 10 x 7gg)	€ 1.960,00
- 8 docenti per un totale di 40 ore in 6 giorni	€ 2.000,00
- visite didattiche	€ 500,00
- testi e materiale di cancelleria	€ 500,00
Totale	€ 4.960,00

Costo totale per quattro settimane (€ 4.960,00 x 4) € 19.840,00

Oneri complessivi dell'accordo

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 122.577,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.



Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri di cui al presente accordo relativi al numero degli esperti e dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del predetto accordo.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto ministeriale del 6 giugno 2003/6/03; del decreto ministeriale del 27 agosto 1998; del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 che riduce del 20% l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30% sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del Regio decreto del 3 giugno 1926, n. 941, nonché, per quanto concerne gli oneri a carico dello Stato, dei parametri di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 12 marzo 2010; del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; del decreto legislativo n. 446 del 1997; dell'articolo 48, comma 8, del Testo Unico n. 917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, del decreto legislativo n. 314 del 1997.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

RP

POSITIVO NEGATIVO

20 NOV. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Accordo di cooperazione tra il governo della repubblica italiana e il governo dell'Estonia uniti nella lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al traffico illecito di stupefacenti

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero Affari Esteri

Amministrazione competente

Ministero Affari Esteri, Ministero dell'Interno

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
1	2
2	
3	a
4	
5	1b, 1c
7	1a
8	2c



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato (se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
	<input checked="" type="checkbox"/>



SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica degli artt. 1,c.2; 2; 3, lett.a; 4; 5 lett.b,c; 7 lett.a; 8 lett.c.

Art. 1, c.2: consultazioni tra rappresentanti;
 Art.2: scambio ufficiali di collegamento;
 Art. 3, lett. a): procedure di indagine;
 Artt. 4, 5 lett.c, 7 lett.a, 8 lett.c: incontri congiunti e scambio di esperti;
 Artt. 5 lett.b, 7 lett.a, 8 lett.c: corsi di formazione.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

XSI	NO
-----	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

diaria di missione all'estero: D.M.6/6/03; D.M. 27/8/86; D.L. 223/06, conv. con mod. in legge n. 248/06; per gli oneri a carico dello Stato: D.P.R. 917/86; circ MEF n. 12 del 12/03/10; D.Lgs 446/97; art. 48, comma 8, T.U. 917/86, come modificato dall'art. 3, D.Leg.vo 314/97 - biglietti aerei e pernottamento sulla base dei prezzi tipo vigenti - indennità speciale dell'Ufficiale di collegamento sulla base di una spesa media

C. 2)

Metodologia di calcolo

calcoli logico - matematici secondo gli elementi in possesso dell'Amministrazione

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.



SEZIONE II
TABELLA 1bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.....COMMA.....

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5		Anno 6		Anno 7		Anno 8		Anno 9		Anno 10		TOTALE
	C/corr.	C/capit.																			
TOTALE a carico dello Stato																					



SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE
PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-122.577	-122.577	-122.577

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
-------------------	-----------	-----------	-----------

Tabella A			
Ministero Affari Esteri	122.577	122.577	122.577
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

Tabella B			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

Totale fondi speciali	122.577	122.577	122.577
------------------------------	----------------	----------------	----------------

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale riduzione autorizzazioni di spesa					
---	--	--	--	--	--

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale Nuove o maggiori entrate					
--	--	--	--	--	--

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	122.577	122.577	122.577
---------------------------------	----------------	----------------	----------------



**PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Tota le trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--



SEZIONE IV

CLAUSULA DI SALVAGUARDIA

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Descrizione sintetica

--



SEZIONE V**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
saldo netto da finanziare			
abbisogno di cassa del settore			
debitamento netto			

note:

--

TIMBRO DI VERIFICA DELLA
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO
STATO



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA - RIEPILOGO EFFETTI																
SALDO NETTO DA FINANZIARE																
Art.	Comm.	DESCRIZIONE EFFETTI	4	5	2013	2014	2015	9	10	11	FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
											2013	2014	2015	2013	2014	2015
					8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			entrata / spesa	tipologia												
		ONERI														
		Tipologia (autorizzazione, terzo di spesa, onere valutato)														
1	2	oneri a carico dello Stato			8.362	8.362	8.362	8.362	9.999		8.362	8.362	8.362	8.362	8.362	8.362
		consultazioni tra rappresentanti	S	C	47.749	47.749	47.749	47.749	9.999		47.749	47.749	47.749	47.749	47.749	47.749
2		scambio ufficiali di collegamento	S	C	36.490	36.490	36.490	36.490	9.999		36.490	36.490	36.490	36.490	36.490	36.490
3	1	procedure di indagine	S	C	10.136	10.136	10.136	10.136	9.999		10.136	10.136	10.136	10.136	10.136	10.136
4,5,7,8		incontri congiunti, scambio di esperti	S	C	19.840	19.840	19.840	19.840	9.999		19.840	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840
5,7,8		corsi di formazione	S	C												
		TOTALE ONERI			122.577	122.577	122.577	122.577	9.999		122.577	122.577	122.577	122.577	122.577	122.577
		COPERTURE														
		Fondo speciale di parte corrente MAE	S	A	122.577	122.577	122.577	122.577	9.999		122.577	122.577	122.577	122.577	122.577	122.577
		TOTALE COPERTURE			122.577	122.577	122.577	122.577	9.999		122.577	122.577	122.577	122.577	122.577	122.577
		EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI			122.577	122.577	122.577	122.577	9.999		122.577	122.577	122.577	122.577	122.577	122.577



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'Accordo, in piena coerenza con il programma di Governo, mira a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi in materia di contrasto al crimine organizzato, al terrorismo e al traffico illecito di droga. In relazione agli oneri finanziari che esso comporta, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 80 della Costituzione e, pertanto, è necessario adottare una legge di autorizzazione alla ratifica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Si premette al riguardo che la cooperazione tra i due Paesi deve avvenire nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali, come espressamente stabilito dall'Accordo, in svariati punti dell'articolato e, in primo luogo, nell'ambito della disposizione che ne definisce, in generale, le finalità e l'ambito di applicazione (articolo 1). Pertanto, le materie e gli istituti previsti nell'Accordo sono da riferirsi alle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti alla sua esecuzione.

L'intervento proposto si inserisce in un quadro normativo nazionale che già regola, ampiamente, le competenze e l'attività del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo fa esplicito riferimento alla legislazione nazionale vigente nei due Paesi, che deve essere rispettata nell'attuazione delle forme di cooperazione previste.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri), è necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2 lettera h), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non configge con l'articolo 118, comma 1 della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione bilaterale in materia di sicurezza, per il contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e al traffico di droga, riservata alla competenza esclusiva statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.



8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti analoga analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario in quanto riguarda la cooperazione bilaterale per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo è compatibile con gli obblighi internazionali, con particolare riferimento alla Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata, le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000, nonché le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono decisioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo ovvero della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Accordi bilaterali nella materia in esame sono stati firmati anche da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.



Il testo dell'atto pattizio fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'Accordo medesimo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo normativo non sono presenti disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

E' stabilito che le Parti, ove ritenuto del caso, possono individuare, nel quadro dell'Accordo, settori di competenza specifici, mediante l'adozione di Protocolli (articolo 1).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

L'assenza di un Accordo quadro di riferimento ha determinato la necessità di stipulare il presente Atto pattizio tra l'Italia e l'Estonia al fine di regolamentare la collaborazione operativa ed intensificare i rapporti di collaborazione con gli omologhi organismi estoni, impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo.

Il contesto internazionale ha richiesto l'intensificazione della collaborazione in un'area di forte sviluppo economico, quale può essere considerata quella baltica, al fine di prevenire tutti i reati collegati alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al traffico illecito di stupefacenti.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di incrementare la cooperazione bilaterale di polizia rendendola, nel contempo, più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo così l'apertura per lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione in un'area di particolare interesse strategico.

Ulteriore obiettivo è anche quello di fornire uno scambio formativo-professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle Parti.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione, che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, lo scambio delle informazioni e lo scambio di esperienze, l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative.

Le richieste di informazioni, di collaborazione e di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue.



Come ulteriore indicatore si potrà considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'Accordo sono le Amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione di un accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Estonia hanno avuto inizio nel 2002, allo scopo di completare la rete delle intese internazionali siglate nell'area, allorquando l'Estonia era prossima all'adesione all'Unione Europea. In tale contesto è emersa, infatti, la necessità di rafforzare la collaborazione nello specifico settore con quello Stato.

Il testo condiviso, di cooperazione sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di stupefacenti è stato firmato a Tallinn l'8 settembre 2009.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

E' stata valutata l'opzione zero ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'Accordo mira a regolamentare la cooperazione in materia di polizia per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, in assenza di un accordo analogo tra Italia ed Estonia.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto pur non esistendo altri accordi di analogo contenuto con l'Estonia, esso ricalca accordi stipulati con altri Paesi che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.



Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi destinatari dell'Accordo, preposti al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, in quanto viene definito un quadro giuridico preciso ed adeguato, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, con riflessi positivi sulla sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo, quantificati in euro 122.577 a decorrere dall'anno 2013, sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale ed alle altre forme criminali.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:



- per la Repubblica Italiana: il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia e la Direzione Centrale della Polizia Criminale (Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia);
- per la Repubblica di Estonia: la Direzione di Polizia (Polizia Criminale Centrale), la Direzione della Polizia di Sicurezza, la Direzione per la Cittadinanza e l'Immigrazione, la Direzione della Guardia di Frontiera e la Direzione delle Dogane e le Questioni Fiscali.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità, e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle Amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'Interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo prevede per entrambi i Paesi la possibilità di respingere, completamente o parzialmente, le richieste di collaborazione o di assistenza previste nell'Atto, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'interno si procederà alla relazione della verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle Parti e degli esiti delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 122.577 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
SULLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA,
IL TERRORISMO ED IL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

CONSAPEVOLI del fatto che i fenomeni criminali collegati alla criminalità organizzata in ogni settore affliggono in modo significativo gli Stati delle Parti Contraenti mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prosperità e l'integrità fisica dei propri popoli;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga;

RICHIAMANDO

- la normativa europea che regola la cooperazione tra gli Stati Membri nella materia oggetto del presente Accordo;
- la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale ONU del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata;
- la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 30 marzo 1961, come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972;
- la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
- le Convenzioni ONU per la repressione delle varie forme di terrorismo e la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 ed i Protocolli annessi;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981;

NEL RISPETTO della sovranità nazionale di ciascuna Parte Contraente,

convengono quanto segue:

Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, intraprenderanno ogni attività intesa ad intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata in tutte le sue manifestazioni, il terrorismo ed il narcotraffico.

Le Parti Contraenti effettueranno consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno dei due Stati per rafforzare la cooperazione e valutare l'attività comune ed individuare gli obiettivi da conseguire.



Le Parti Contraenti stabiliscono che le Autorità responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:

- per la Repubblica di Estonia: La Direzione di Polizia - Polizia Criminale Centrale - per quanto riguarda le indagini e le questioni operative e la Direzione della Polizia di Sicurezza per quanto riguarda il terrorismo, la Direzione per la Cittadinanza e l'Immigrazione, la Direzione della Guardia di Frontiera e la Direzione delle Dogane e le Questioni Fiscali per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione.
- per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, per quanto attiene alle questioni di carattere investigativo ed operativo e l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, Servizio Relazioni Internazionali, per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione.

Le Autorità competenti di cui al paragrafo 3 del presente Articolo cooperano direttamente e possono individuare, mediante Protocolli, i settori di cooperazione specifici.

Articolo 2

Le Parti Contraenti concordano sulle necessarie procedure di comunicazione che permettono il rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo in tutti i suoi aspetti, anche attraverso lo scambio degli ufficiali di collegamento e l'utilizzo dei collegamenti telematici.

Articolo 3

In conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti e fatti salvi gli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:

- a. su richiesta delle Autorità competenti di una Parte Contraente, l'altra Parte Contraente promuove le procedure di indagine in caso di attività relative alla criminalità organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici;
- b. la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente i risultati delle procedure avviate.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si consulteranno per adottare posizioni comuni ed azioni concertate in tutti i fori internazionali in cui vengono discusse o si prendono decisioni sulle strategie per la lotta alla criminalità organizzata in tutti i suoi aspetti.

Articolo 5

Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta al terrorismo viene effettuata attraverso:

- a. scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, di informazioni e dati relativi a gruppi terroristici, a eventi, persone coinvolte, a tecniche e mezzi usati, con un aggiornamento costante delle informazioni sulle minacce terroristiche, in particolare quando tali eventi o minacce compromettono gli interessi dei due Stati delle Parti contraenti;
- b. aggiornamento costante e reciproco sulle minacce terroristiche attuali, nonché sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarle, anche attraverso la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative specifiche in entrambi gli Stati delle Parti Contraenti;



- c. scambio periodico delle esperienze e conoscenze sulla sicurezza dei trasporti di terra, aerei e marittimi, anche al fine di accrescere costantemente gli standard di sicurezza adottati presso gli aeroporti e stazioni ferroviarie ed adattarli all'evoluzione della minaccia terroristica;
- d. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che usano i servizi di telecomunicazione per attività terroristiche.

Articolo 6

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata venga estesa alla ricerca delle persone che sono perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.

Articolo 7

Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata coprirà anche i seguenti settori:

- a. aggiornamento costante e reciproco delle minacce attuali poste dalla criminalità organizzata e delle tecniche e strutture organizzative per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la pianificazione di corsi di formazione congiunti in specifiche tecniche investigative ed operative nei due Stati delle Parti Contraenti;
- b. scambio delle informazioni operative di mutuo interesse su possibili contatti fra gruppi o associazioni di criminalità organizzata nei due Stati delle Parti Contraenti;
- c. scambio di atti legislativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche sulla lotta contro la criminalità organizzata, nonché di informazioni sui mezzi tecnici e sui metodi utilizzati nelle operazioni di polizia;
- d. cooperazione nell'analisi delle cause, strutture, origine, dinamiche e forme della criminalità organizzata;
- e. scambio delle esperienze sull'organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata;
- f. scambio di informazioni operative sulle attività illecite della criminalità organizzata, come quelle concernenti:
 - la falsificazione di documenti, denaro e valori;
 - marchi e brevetti industriali;
 - traffico illecito di opere d'arte e oggetti di antiquariato;
 - traffico illecito di tabacchi lavorati e metalli preziosi e traffico illecito di veicoli rubati;
 - reati ambientali, compreso il traffico di sostanze radioattive e tossiche;
 - reati commessi per mezzo di strumenti informatici, Internet ed altri mezzi per le telecomunicazioni;
 - altri reati particolarmente pericolosi, come:
 - traffico illecito di armi e munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare;
 - traffico di esseri umani;
 - induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione e ad altre attività sessuali;
 - immigrazione illegale ed organizzazioni criminali che la agevolano;
 - riciclaggio di denaro, beni ed altre merci acquisite illegalmente e le relative operazioni finanziarie ed economiche, scambiando, qualora siano coinvolti interessi comuni, le informazioni che permettono il sequestro dei proventi illeciti;
- g. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che utilizzano il sistema informatico e altri mezzi di comunicazione per attività di criminalità organizzata;
- h. scambio delle esperienze nella gestione dei flussi migratori ed applicazione delle disposizioni nazionali sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.



Articolo 8

Ai fini del presente Accordo sono sostanze stupefacenti quelle citate e descritte nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite del 30 marzo 1961 sulle Sostanze Stupefacenti; sono sostanze psicotrope quelle menzionate e descritte nella Convenzione delle Nazioni Unite del 21 febbraio 1971 sulle Sostanze Psicotrope; per traffico illecito si intendono le ipotesi di reato enunciate nell'Art. 3, parr. 1 e 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope.

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, si impegnano a fornire, senza indugio e sistematicamente, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, tutte le informazioni e dati che possano contribuire al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei precursori e della coltivazione illegale e traffico di piante. In particolare, la cooperazione dovrà comprendere:

- a. lo scambio di informazioni e dati relativi a persone coinvolte nella produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, ai luoghi di origine e destinazione ed ai metodi di produzione, nonché alle rotte e mezzi di trasporto usati dai trafficanti ed alle tecniche di occultamento e metodi di contrasto;
- b. l'utilizzo di nuovi mezzi tecnici, inclusi i metodi di formazione ed impiego delle unità cinofile antidroga;
- c. l'aggiornamento costante e reciproco sulle attuali minacce poste dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori e sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione degli scambi di esperti e la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative ed operative specifiche nei vari settori di intervento, da organizzarsi nei due Stati delle Parti Contraenti;
- d. lo scambio di atti legislativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche e di esperienze relative al controllo del commercio lecito ed al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori;
- e. l'analisi congiunta di gruppi ed associazioni di trafficanti, di eventi e tecniche;
- f. lo scambio di informazioni e dati relativi ai nuovi tipi di sostanze stupefacenti ed alle tecniche di analisi;
- g. i metodi e procedure di controllo delle frontiere per quanto attiene alle sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.

Articolo 9

Qualsiasi richiesta di informazioni prevista dal presente Accordo dovrà contenere una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano.

Articolo 10

I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati da una Parte Contraente all'altra Parte Contraente devono essere trattati e protetti in conformità con le legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.

I dati personali comunicati devono essere trattati unicamente dalle Autorità responsabili dell'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad Autorità diverse da quelle menzionate nell'Art. 1 del presente Accordo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorità competente che li ha trasmessi per prima.



Articolo 11

Le Parti Contraenti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione ed assistenza previste dal presente Accordo qualora dette richieste possano compromettere la sovranità e la sicurezza dello Stato della Parte Contraente richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza o siano contro le rispettive legislazioni nazionali. In tal caso, la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente alla Parte Contraente richiedente il diniego all'assistenza, specificandone i motivi.

Articolo 12

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali, le Parti Contraenti comunicheranno reciprocamente i nominativi dei rispettivi Punti di Contatto nazionali.

Articolo 13

Qualsiasi controversia sull'interpretazione, esecuzione o inapplicabilità del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

Articolo 14

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.

Articolo 15

Le Parti Contraenti utilizzano la lingua inglese per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle rispettive condizioni giuridiche interne ed avrà una durata illimitata, a meno che una delle due Parti Contraenti non comunichi all'altra Parte Contraente l'intenzione di porre fine all'Accordo. La notifica della cessazione entra in vigore sei mesi dopo la sua ricezione da parte dell'altra Parte Contraente.


Qualsiasi emendamento al presente Accordo entrerà in vigore mediante un Protocollo sottoscritto dalle Parti Contraenti in conformità con la procedura stabilita nel precedente paragrafo di questo Articolo.



In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tallinn, l'8 settembre 2009, due originali in lingua italiana, estone ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica di Estonia



**COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
ON THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME, TERRORISM
AND ILLICIT DRUG TRAFFICKING**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

BEING AWARE that the criminal phenomena linked to organized crime in all its aspects considerably affect the States of the Contracting Parties, jeopardizing public order and security as well as the welfare and physical integrity of their peoples;

ACKNOWLEDGING the importance of international cooperation in the fight against organized crime, terrorism and illicit drug trafficking;

RECALLING

- The European Union legislation which rules cooperation among Member States in the subjects covered by the present Agreement;
- Resolution No. 45/123 of the UN General Assembly, dated 14 December 1990, concerning international cooperation in the fight against organized crime;
- the Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961, as amended by the 25 March 1972 Protocol;
- the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971 and the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988;
- the UN Conventions on the fight against the various forms of terrorism and the UN Convention Against Transnational Organized Crime, signed in Palermo on 12 December 2000 and its additional Protocols;
- the Council of Europe Convention on Personal Data Processing, signed in Strasbourg on 28 January 1981;

RESPECTING the national sovereignty of each Contracting Party,

have agreed as follows:

Article 1

By this Agreement the Contracting Parties shall commit themselves to carrying out - in conformity with their respective national legislation in force - any action in order to enhance their common efforts in the fight against organized crime in all its aspects, terrorism and drug trafficking.

The Contracting Parties shall hold regular consultations between the representatives of the Ministries of the Interior of both States with a view to strengthening cooperation, assessing the common activities and identifying the goals to be reached.



The Contracting Parties establish that the Authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:

- For the Republic of Estonia: the Police Board - Central Criminal Police - as regards investigative and operative matters and the Security Police Board in the matters of terrorism, the Citizenship and Migration Board, the Board of the Border Guard and the Tax and Customs Board as regards the aspects falling within their jurisdiction.
- for the Italian Republic: the Central Directorate of Criminal Police - International Police Cooperation Service - as regards investigative and operative matters and the Office for the Coordination and Planning of Police Forces, International Relations Service, as regards the aspects falling within their jurisdiction.

The competent Authorities referred to in paragraph 3 of this Article shall cooperate directly and can identify, by means of Protocols, specific fields of cooperation.

Article 2

The Contracting Parties shall agree on the necessary communication procedures enabling the rapid exchange of information on the fight against organized crime and terrorism in all its aspects, also by exchanging their liaison officers and using IT links.

Article 3

In conformity with their respective national legislation in force and without prejudice to the obligations deriving from other bilateral or multilateral Agreements:

- a. upon request of the competent authorities of either Contracting Party, the other Contracting Party shall promote investigation procedures in case of activities relating to organized crime and the prevention of terrorist attacks;
- b. the requested Contracting Party shall immediately communicate the results of the initiated procedures.

Article 4

The Contracting Parties shall hold consultations with a view to adopting common positions and concerted actions in all international fora in which decisions are discussed or made on the strategies to counteract organized crime in all its aspects.

Article 5

The Contracting Parties agree that cooperation in the fight against terrorism shall be carried out by means of:

- a. regular, detailed and rapid exchange - upon request or initiative of either Contracting Party - of information and data on terrorist groups, events, persons involved, means and techniques used, as well as a constant updating of the information on terrorist threats, in particular when such events or threats jeopardize the interests of the States of both Contracting Parties;
- b. constant and mutual updating on present terrorist threats, as well as on the counteracting techniques and organizational structures, also by planning joint



training courses on specific investigative techniques in the States of both Contracting Parties;

- c. periodic exchange of experience and knowledge on land, air and sea transport security, also with a view to constantly enhancing the security standards adopted at airports and railway stations and adjusting them to terrorist threat developments;
- d. exchange - for investigative purposes - of information on individuals resorting to telecommunications services for the purpose of terrorist activities.

Article 6

The Contracting Parties, in conformity with their respective national legislation in force, shall agree that cooperation in the fight against organized crime shall be extended to the search for persons who are prosecuted for a crime or wanted in view of the enforcement of a sentence or of a security measure.

Article 7

The Contracting Parties agree that cooperation in the fight against organized crime shall also cover the following fields:

- a. constant and mutual updating of the present threats posed by organized crime and of the counteracting techniques and organizational structures, also by exchanging experts and planning joint training courses in specific investigative and operative techniques in the States of both Contracting Parties;
- b. exchange of operative information of mutual interest on possible contacts between organized crime groups or associations in the States of both Contracting Parties;
- c. exchange of acts of Parliament, scientific, professional and educational publications on the fight against organized crime, as well as of information on the technical means and methods used in police operations;
- d. cooperation in analyzing the causes, structures, origins, patterns and forms of organized crime;
- e. exchange of experiences on how the fight against organized crime is organized;
- f. exchange of operative information on the illicit activities perpetrated by organized crime, such as:
 - counterfeiting of documents, money and securities;
 - industrial trademarks and patents;
 - illicit trafficking in works of art and antiques;
 - illicit trafficking in manufactured tobacco and precious metals and illicit traffic in stolen vehicles;
 - environmental crime, including traffic in radioactive and toxic substances;
 - crimes committed by means of IT instruments, the Internet and other telecommunications means;
 - other particularly dangerous crimes, such as:
 - illicit traffic in weapons and ammunitions, explosives, strategic and nuclear material;
 - traffic in human beings;
 - inducement and coercion of women and minors to prostitution and other



- sexual activities;
- illegal immigration and criminal organizations facilitating it;
- laundering of money, goods and other illicit profits and related financial and economic transactions by exchanging - in case common interests should be involved - the information allowing the seizure of said profits.
- g. exchange - for investigative purposes - of useful information on individuals using the IT system and other communication means to perpetrate organized crime activities;
- h. exchange of experience in managing migration flows and in enforcing the national legislation on foreign nationals' entry and stay.

Article 8

For the purpose of this Agreement, narcotic drugs are those referred to and described in the UN Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961; psychotropic substances are those referred to and described in the UN Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971; illicit trafficking is meant as the crime hypotheses mentioned in Art. 3, paragraphs 1 and 2, of the UN Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988.

The Contracting Parties, in conformity with their relevant national legislation in force, shall commit themselves to supplying, without delay and regularly, upon request or initiative of either Contracting Party, all data and information which can contribute to counteract the illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors as well as the illegal cultivation of and traffic in plants. In particular, cooperation shall include:

- a. exchange of information and data on individuals involved in the production of and illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, on origin and destination places and production methods as well as on the routes and transport means used by traffickers, concealment techniques and counteracting methods;
- b. use of new technical means, including the methods of training and use of drug canine units;
- c. constant and mutual updating on the present threats posed by the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and on the counteracting techniques and organizational structures, also by exchanging experts and planning joint training courses in specific investigative and operative techniques in the various relevant fields of action, to be organized in the States of both Contracting Parties;
- d. exchange of acts of Parliament, scientific, professional and educational publications and of experience for the control of licit trade and the fight against illegal traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;
- e. joint analysis of traffickers' groups and associations, of events and techniques;
- f. exchange of information and data on the new kinds of narcotic drugs and on analysis techniques;
- g. border control methods and procedures as regards narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.



Article 9

Any request for information envisaged by this Agreement shall contain a short description of the underlying reasons.

Article 10

Personal data necessary to implement this Agreement and communicated by the one Contracting Party to the other Contracting Party shall be handled and protected in compliance with their national data protection legislation. Communicated personal data shall be handled only by the Authorities responsible for the implementation of this Agreement. Personal data can be transmitted to authorities other than those mentioned in Art.1 of this Agreement only upon written authorization of the competent authority that communicated them first.

Article 11

The Contracting Parties may reject the cooperation and assistance requests envisaged by this Agreement completely or partially if such requests might jeopardize the sovereignty and security of the State of the requested Contracting Party or other major State interests or if they are against their respective national legislation. In this case, the requested Contracting Party shall immediately communicate its refusal of assistance to the requesting Contracting Party and specify the underlying reasons.

Article 12

The Contracting Parties shall - not later than 30 days from the entry into force of this Agreement and in conformity with the procedures envisaged by their respective national legislation - notify the names of their respective national Contact Points.

Article 13

All disputes deriving from the interpretation, implementation or inapplicability of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 14

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations deriving from other international, multilateral or bilateral Agreements signed by the Contracting Parties.

Article 15

The Contracting Parties shall use the English language as regards the implementation of the provisions contained in this Agreement.



Article 16


This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last note by which the Contracting Parties shall officially notify - through diplomatic channels - their compliance with their respective internal legal procedures and shall remain in force for an indefinite period of time, unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party of its intention to terminate the Agreement. The notification of termination shall enter into force six months after its receipt by the other Contracting Party.

All amendments to this Agreement shall enter into force by means of a Protocol signed by the Contracting Parties in conformity with the procedure established in the previous paragraph of this Article.

In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Tallinn, on September 8th 2009, in two original copies in the Italian, Estonian and English language, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic



For the Government of the Republic of Estonia



